



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Nuovo CLP, nuove regole: cosa cambia per chi immette prodotti chimici sul mercato

Michele Checchin, Regulatory Compliance & Strategy Advisor – Chemicals

Indice

1. Aggiornamenti del regolamento CLP;
2. Prodotti sfusi e stazioni di ricarica
3. Modifiche varie al regolamento CLP
4. Pubblicità e vendite a distanza



Modifica del regolamento CLP

Le modifiche del **CLP** (Regolamento (CE) n. 1272/2008) apportate dal **Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea** non riguardano semplici aggiornamenti tecnici come gli ATP, ma **cambiamenti strutturali e normativi** al regolamento stesso.

Regolamento	Pubblicazione	Entrata in vigore	Contenuto principale
(CE) 1272/2008	16/12/2008	20/01/2009	Regolamento CLP originario: recepisce il sistema GHS
(UE) 2023/707	31/03/2023	20/04/2023	Introduce 4 nuove classi di pericolo (ED, PBT, PMT/vPvM)
(UE) 2024/197	22/01/2024	20/02/2024	Revisione strutturale: etichettatura digitale, nuovi obblighi per articoli, responsabilità fornitore
(UE) 2024/2865	20/11/2024	10/12/2024 (applicazione piena da 01/07/2026 e 01/01/2027)	Etichette digitali e pieghevoli, MOCS, vendita online, definizioni nuove, comunicazioni emergenze



Modifica del regolamento CLP

Gli **ATP** (Adaptation to Technical Progress) del **CLP** (**Classification, Labelling and Packaging Regulation - Regolamento (CE) n. 1272/2008**) sono aggiornamenti tecnici che modificano **gli allegati del CLP in particolare l'allegato VI** del regolamento, in particolare l'elenco delle classificazioni armonizzate delle sostanze chimiche. Esse sono previste dall'art.53 comma 1) del regolamento CLP.

A **giugno 2025**, gli ATP pubblicati e numerati sono:

Numero ATP	Regolamento	Anno di pubblicazione	Note principali
1° ATP	790/2009	2009	Primo adeguamento tecnico
2° ATP	286/2011	2011	Aggiornamento classificazioni armonizzate
3° ATP	618/2012	2012	Aggiornamento sostanze armonizzate
4° ATP	487/2013	2013	Modifica all'Allegato VI
5° ATP	944/2013	2013	Nuove classificazioni armonizzate
6° ATP	605/2014	2014	Importanti aggiornamenti CMR
7° ATP	1221/2015	2015	Nuove sostanze armonizzate
8° ATP	2016/918	2016	Aggiornamento classificazioni, p. es. biossido di titanio
9° ATP	2016/1179	2016	Modifiche a sostanze cancerogene
10° ATP	2017/776	2017	Aggiornamenti classificazione ambientale
11° ATP	2018/669	2018	Nuove sostanze e modifiche esistenti
12° ATP	2019/521	2019	Ampliamento classi di pericolo
13° ATP	2020/217	2020	Integrazione con Allegato VI
14° ATP	2020/1182	2020	Aggiornamento esteso classificazioni armonizzate
15° ATP	2020/1183	2020	Correzioni e aggiornamenti
16° ATP	2021/643	2021	Classificazioni armonizzate e nuove sostanze
17° ATP	2021/849	2021	Aggiornamento classificazioni ambientali
18° ATP	2022/692	2022	Nuove schede e modifiche armonizzate
19° ATP	2023/707	2023	Introduce nuove classi (anche tramite procedura legislativa)
20° ATP	2023/1435	2023	Aggiornamenti sostanze armonizzate
21° ATP	2024/197	2024	Aggiornamento dell'Allegato VI
22° ATP	2024/1328	2024	Classificazioni nuove in Allegato VI
23° ATP	??	2025	24 nuove classificazioni armonizzate



Prodotti sfusi e stazioni di ricarica

Prodotti sfusi e stazioni di ricarica

Lo scenario di riferimento è quello **Green Deal europeo** e del **New Circular Economy Action Plan** per accelerare la transizione verso un'economia circolare e la riduzione dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo degli imballaggi

Vi è un crescente interesse da parte delle Aziende per l'ipotesi di “ricaricare” presso i punti vendita le confezioni dei prodotti di consumo esauriti, ed essa è un'opzione desiderata da molti consumatori.



Prodotti sfusi e stazioni di ricarica

Prodotti sfusi o «alla spina»: beni senza un imballaggio preconfezionato
(non è una definizione del CLP)

Imballaggio ricaricabile (refillable packaging): imballaggio progettato, concepito e immesso sul mercato per essere riempito o riutilizzato più volte per lo stesso scopo per cui è stato progettato, **senza perdita di funzionalità o prestazioni.**

40) ricarica: l'operazione mediante la quale un consumatore o un utilizzatore professionale riempie un imballaggio con una sostanza o miscela pericolosa offerta da un fornitore nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

41) stazione di ricarica: un luogo in cui un fornitore offre ai consumatori o agli utilizzatori professionali sostanze o miscele pericolose che possono essere acquistate tramite ricarica, manualmente o tramite apparecchiature automatiche o semiautomatiche.



Prodotti sfusi e stazioni di ricarica

Art.35 comma2 *bis*. Le sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, punto 3.4.

- a) la stazione di ricarica reca etichette corrispondenti alle **etichette** per ciascuna sostanza o miscela pericolosa fornita;
- b) le etichette della stazione di ricarica sono apposte saldamente in senso orizzontale in un punto visibile;
- c) sono applicate misure di attenuazione dei rischi per ridurre al minimo l'esposizione delle persone, in particolare dei bambini, e dell'ambiente;
- d) al momento della ricarica, il fornitore è disponibile in loco per offrire manutenzione e assistenza immediata, incluso per prestare assistenza in casi di emergenza;
- e) sono adottate misure per impedire l'uso incontrollato della stazione di ricarica da parte dei bambini;



Prodotti sfusi e stazioni di ricarica

Art.35 comma2 *bis*. Le sostanze o miscele pericolose possono essere fornite ai consumatori e agli utilizzatori professionali in stazioni di ricarica solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II, punto 3.4.

f) le stazioni di ricarica possono funzionare all'aperto e al di fuori degli orari di lavoro solo se è possibile prestare assistenza immediata;

g) le sostanze o le **miscele** fornite da una stazione di ricarica **non reagiscono tra loro** in un modo che potrebbe mettere in pericolo i clienti o il personale;

h) il **personale del fornitore ha una formazione adeguata** per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dei consumatori, degli utilizzatori professionali e per la propria sicurezza;

i) per ogni imballaggio ricaricato sono soddisfatte le prescrizioni in materia di comunicazione dei pericoli per mezzo **dell'etichettatura** di cui al titolo III del presente regolamento;

j) per ogni imballaggio ricaricato **sono soddisfatte le prescrizioni relative all'imballaggio** di cui al titolo IV del presente regolamento;



Prodotti sfusi e stazioni di ricarica

k) **non sono fornite sostanze o miscele pericolose** presso una stazione di ricarica **se sono soddisfatti i criteri di classificazione in una delle seguenti classi di pericolo o differenziazioni:**



Tossicità acuta, tutte le categorie;

STOT RE e STOT SE, tutte le categorie;

Corrosione cutanea cat1 e gravi lesioni oculari 1;

Sensibilizzante vie respiratorie e pelle – tutte le categorie

Pericolo in caso di aspirazione

CMR tutte le categorie

gas infiammabili, tutte le categorie;

Liquidi infiammabili cat1 e 2

Solidi infiammabili, tutte le categorie

Interferenti endocrini per l'uomo e ambiente – tutte le categorie

PBT, vPvB

PMT, vPvM

Prodotti sfusi e stazioni di ricarica

Art.29 comma 3

Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio

Quando una sostanza o miscela pericolosa di cui all'allegato II, parte 5, è fornita al pubblico senza imballaggio, le informazioni di etichettatura sono fornite conformemente alla disposizione che fa riferimento a detta sostanza o miscela nell'allegato II, parte 5.



PARTE 5: SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE CUI SI APPLICA L'ARTICOLO 29, (3)

- Le **miscele pronte di cemento e calce** allo stato umido sono accompagnate da una copia degli elementi dell'etichetta conformemente all'articolo 17.
- Per una **sostanza o miscela fornita in una stazione di servizio** e pompata direttamente in un recipiente che è parte integrante di un veicolo e dal quale la sostanza o miscela non è normalmente destinata a essere rimossa, **gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17 sono riportati in una posizione visibile sulla rispettiva pompa.**
- Quando in una **stazione di servizio sono forniti carburanti per veicoli mediante pompaggio in recipienti portatili** destinati a essere utilizzati per carburanti, **è fornita anche una copia fisica degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17** da apporre sul recipiente, oltre a quella da apporre in una posizione visibile della pompa.

Esenzione dai requisiti di etichettatura e imballaggio

Art.29 comma 4 ter

4 ter. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, l'obbligo di etichettatura ivi disposto non si applica all'imballaggio delle munizioni destinate all'utilizzo da parte delle forze di difesa qualora l'etichettatura conforme a tale obbligo costituisca un rischio inaccettabile per la sicurezza delle munizioni o del personale militare o non militare e non sia possibile garantire una mimetizzazione sufficiente.



Aggiornamenti

Modifica del regolamento CLP

Art.4 comma 3

Precisazioni importanti

Se una sostanza ha una Classificazione Armonizzata (secondo allegato VI) non è effettuata nessuna classificazione di tale sostanza per le classi di pericolo e le relative differenziazioni o le forme o gli stati fisici presenti nella Classificazione Armonizzata.

La classificazione armonizzata di tale sostanza si applica a tutte le sue forme o a tutti i suoi stati fisici, a meno che una voce dell'allegato VI, parte 3, precisi che una classificazione armonizzata si applica a una *specifica* forma o uno *specifico* stato fisico di tale sostanza.

«Tuttavia, se la sostanza rientra anche in una o più classi di pericolo o relative differenziazioni o se è in una forma o uno stato fisico non compresi in una voce dell'allegato VI, parte 3, la sua classificazione a norma del titolo II è effettuata per tali classi di pericolo, differenziazioni e forme o stati fisici.»



Modifica del regolamento CLP

Art.5

Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle sostanze

1. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di una sostanza **identificano le informazioni disponibili** al fine di determinare se la sostanza comporti uno dei pericoli fisici, per la salute o per l'ambiente di cui all'allegato I, in particolare:

a) i dati prodotti con metodi di prova;

b) i dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo, quali i dati relativi a malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni;

c) ogni altra informazione acquisita conformemente all'allegato XI (qsar, silico,...)

c bis) i dati ottenuti da nuove metodologie di approccio; (NAMs)

d) qualsiasi nuova informazione scientifica;

e) qualsiasi altra informazione acquisita nell'ambito di programmi in materia di sostanze chimiche riconosciuti a livello internazionale.



Modifica del regolamento CLP

Cosa sono le NAMS (New Approach Methodologies)

- Insieme di **metodi scientifici alternativi** alla sperimentazione animale.
- Comprendono test **in vitro**, modelli **in silico**, reazioni **in chimico**, tecnologie *omics* e approcci integrati (IATA, AOP).
- Rappresentano la tossicologia del XXI secolo: **più etica, moderna e predittiva**



Modifica del regolamento CLP

NAMs: a cosa servono

- **Valutare la sicurezza di sostanze chimiche, cosmetici, biocidi, farmaci e alimenti.**
- **Sostituire o ridurre l'uso di animali**, in linea con il principio delle **3R**.
- **Accelerare** le valutazioni regolatorie e **ridurre i costi** dei test.
- Permettere approcci **meccanicistici** e più rappresentativi della biologia umana.

R	Significato	Obiettivo
Replacement	Sostituzione	Evitare l'uso di animali
Reduction	Riduzione	Usarne il meno possibile
Refinement	Perfezionamento	Ridurre sofferenza e stress



Modifica del regolamento CLP

Nuove **classi di pericolo** introdotte dal Reg. (UE) 2023/707 (ED, PBT, vPvB, PMT, vPvM),

Classe di pericolo	Frase H	Significato
ED salute cat. 1	EUH380	Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
ED salute cat. 2	EUH381	Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
ED ambiente cat. 1	EUH431	Può interferire con il sistema endocrino nell'ambiente
ED ambiente cat. 2	EUH431	Sospettato di provocare alterazioni del sistema endocrino nell'ambiente
PBT	EUH440	Si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani, con effetti di lunga durata
vPvB	EUH441	Si accumula fortemente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani, con possibili effetti di lunga durata
PMB	EUH450	Può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche
vPvM	EUH451	Può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche



Modifica del regolamento CLP

Nuove **classi di pericolo** introdotte dal Reg. (UE) 2023/707 (ED, PBT, vPvB, PMT, vPvM),

Tipo di prodotto	Stato sul mercato	Classificazione ed etichettatura obbligatoria a partire da
Sostanze	Immesse dopo il 1° maggio 2025	1° maggio 2025
Sostanze	Immesse prima del 1° maggio 2025	1° novembre 2026
Miscele	Immesse dopo il 1° maggio 2026	1° maggio 2026
Miscele	Immesse prima del 1° maggio 2026	1° maggio 2028



Modifica del regolamento CLP

Art.6 comma 3 e 4

Identificazione ed esame delle informazioni disponibili sulle miscele

Per valutare una miscela rispetto a CMR e interferenza endocrina (umana e ambientale), PBT, vPvB, PMT, vPvM

si usano solo i dati delle sostanze contenute nella miscela.

Tuttavia, se esistono dati sperimentali sulla miscela che evidenziano tali pericoli non rilevati nelle singole sostanze, vanno comunque considerati.



Modifica del regolamento CLP

Art.45 comma 1 quater

Designazione degli organismi cui devono essere comunicate le informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria

I **distributori** che vendono miscele pericolose in altri Stati membri, **con altro marchio o rietichettate**, devono **trasmettere le informazioni dell'allegato VIII** (parte B) agli organismi designati, a meno che possano dimostrare che tali informazioni sono già state inviate da importatori o utilizzatori a valle.



Publicità e vendite a distanza

Publicità e vendite a distanza

Art.48

La pubblicità di **sostanze o miscele classificate come pericolose** deve riportare obbligatoriamente:

- **i pittogrammi di pericolo,**
- **le avvertenze,**
- **le indicazioni di pericolo (frasi H)**
- **le indicazioni supplementari di pericolo (frasi EUH),**

Se la pubblicità è **rivolta al pubblico** (quindi destinata a consumatori non professionali), deve sempre essere accompagnata dalla dicitura:

“Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.”



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Publicità e vendite a distanza

Art.48 bis (nuovo)

Quando sostanze o miscele sono immesse sul mercato tramite vendite a distanza, **l'offerta indica chiaramente e in modo visibile gli elementi dell'etichetta** di cui all'articolo 17;



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Grazie per l'attenzione